



27444/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 548/2012

Dott. LUIGI MACIOCE

- Presidente - Cron. 27444

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere - Ud. 23/05/2017

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere - CC

Dott. IRENE TRICOMI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 548-2012 proposto da:

PSG

C.F. X

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4,
 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BORGIA,
 rappresentato e difeso dagli avvocati CONCETTA BOSURGI
 e ANDREA LO CASTRO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

2017

X , AGENZIA DEL DEMANIO C.F. X ,

2369

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. X , in persona dei
 Direttori pro tempore, elettivamente domiciliati in
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA



GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;

- **controrricorrenti** -

avverso la sentenza n. 706/2011 della CORTE D'APPELLO
di MESSINA, depositata il 25/07/2011 R.G.N. 1278/2009.

CASSAZIONE.net

RILEVATO

1. che la Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 706 del 2011, depositata il 25 luglio 2011, rigettava l'appello proposto da **PSG**

nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del demanio, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Messina n. 2277/09 del 22 maggio 2009;

2. che la sentenza di appello, nella parte dello svolgimento del processo, espone che **PSG** aveva adito il Tribunale di Messina con ricorso depositato l'8 luglio 2005, chiedendo il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale per un ammontare di euro 4.000.000,00, ex art. 2087 cod. civ., prospettando:

di essere stato assunto in data 3 novembre 1990 alle dipendenze del Ministero delle finanze con la qualifica di coadiutore meccanografico, ex IV livello, e che dal 1983 gli veniva riconosciuta la qualifica di messo notificatore;

che dal 1994 in poi veniva assegnato al reparto "valutazione" ove curava le procedure di definizione delle pratiche di evasione tributaria tramite adesione del contribuente;

che dall'anno 1996 veniva incaricato di collaborare con gli ispettori dell'Agenzia delle entrate per la verifica degli atti di gestione in occasione di ogni mutamento direzionale;

che però, dal 1999, in coincidenza del trasferimento del dipendente presso il suo reparto, cominciava a subire da quest'ultimo i primi e gravi ostacoli in campo lavorativo cui faceva seguito un lungo e drammatico percorso di sofferenze che lo portavano ad accusare le prime crisi psichiche;

che a seguito di tali ostacoli, veniva spostato, su sua richiesta, con ordine di servizio del 16 novembre 1999, alle dirette dipendenze del direttore dell'Ufficio del registro, dott.ssa **T**, con l'attribuzione del servizio di conciliazione giudiziale;

di avere regolarmente svolto il proprio servizio sino al giugno del 2000, quando, in occasione della distribuzione ad alcuni dipendenti del premio di produttività, sentiva il dovere morale di esprimere il suo personale dissenso per la scelta effettuata dalla dott.ssa **T** ;

che da tale momento in poi il direttore non gli attribuiva più alcun lavoro da svolgere, facendogli trovare la scrivania sempre vuota e che, quindi, si era venuto a trovare nella condizione di trascorrere l'intera giornata senza fare nulla e senza che nessuno chiedesse di lui;

che per tale situazione si era indotto a trascorrere la giornata recandosi al IV piano in archivio ove non vedeva o sentiva nessuno;

che tale stato di emarginazione nel lavoro lo aveva fatto precipitare in uno stato depressivo per la cui cura si era rivolto al centro specializzato per le malattie da stress da lavoro istituito presso l'Asl di Taranto;

che a seguito del superamento di un concorso interno, veniva assegnato all'Agenzia del demanio con decorrenza 29 ottobre 2001, dove, dopo i primi mesi di svolgimento sereno e senza ostruzionismo della nuova attività veniva nuovamente sottoposto a condotte vessatorie analoghe a quelle subite in precedenza, avendo il capo area dell'ufficio tecnico, dott.

F, cominciato a deprivarlo di ogni attività lavorativa;

che, salvo qualche sporadico incarico, sostanzialmente ad esso ricorrente non veniva affidato alcun compito da svolgere;

che le sue vicende lavorative non solo avevano avuto incidenza sulla sua integrità psico-fisica, ma avevano compromesso le sue relazioni familiari, tanto che nel febbraio 2003 aveva intrapreso la separazione personale, e danneggiato le sue attività collaterali. Ed infatti era stata messa in liquidazione la società **FP**, da lui costituita nel 1994 e aveva venduto le quote sociali della società immobiliare **C** costituita nel gennaio 2001;

3. che il Tribunale con sentenza del 22 maggio 2009 rigettava la domanda;

4. che l'appello proposto dal **P** veniva respinto;

4.1. che quanto al primo motivo di appello il giudice di secondo grado rilevava che il **P** avrebbe dovuto indicare i fatti costitutivi della propria pretesa sia nel loro nucleo essenziale che negli elementi di contorno. Solo in presenza di tale specificazione il **P** avrebbe potuto articolare una prova testimoniale ammissibile volta a dimostrare la sussistenza dei fatti dedotti nella fase di specificazione del *thema decidendum*. In ogni caso, affermava la Corte d'Appello l'ammissione del primo capitolo di prova limitatamente alla parte sottolineata a penna aveva

comportato l'introduzione e l'ammissione di un *thema probandum* ampio che per la sua genericità poteva ricomprendere anche fatti specifici che il ricorrente voleva addebitare al collega **G** e alla dott.ssa **T**.

Il capitolo contrassegnato con la lettera B era superfluo in quanto già ricompreso nella ampia formulazione del capitolo di cui alla lettera a). I capitoli d) ed e) implicavano manifestazioni di giudizi e valutazioni soggettive come tali non ammissibili. Quanto al capitolo di prova articolato nell'udienza del 16 marzo 2007 la Corte d'Appello osservava che l'articolato di cui al punto a) era ripetitivo di quello ammesso, il capitolo B comportava l'espressione di valutazioni e giudizi, mentre il punto c) appariva superfluo perché tendeva a ribadire il contenuto di un documento;

4.2. che in relazione al secondo motivo di appello relativo alla erronea valutazione delle prove, la Corte d'Appello rilevava che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non avevano valenza probatoria, avendo valore solo nei confronti della PA e non nei processi giurisdizionali.

Ricordava quindi gli elementi costitutivi del mobbing, così qualificando *in iure* la domanda, tra cui la prova dell'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio e rilevava che le prove testimoniali assunte non fornivano prova di una molteplicità di comportamenti persecutori posti in essere in danno del dipendente con intento vessatorio, di un comportamento intenzionalmente vessatorio causa dello stato ansioso depressivo dedotto dal Pellegrino. Né elementi potevano trarsi dal regime di part-time scelto dal lavoratore.

Il giudice di secondo grado affermava, altresì, la assenza di valore probatorio da attribuirsi alla relazione del medico ASL di Taranto in ordine al nesso di causalità fra ambiente di lavoro e danno biologico, poiché tale valutazione si fondava su dati anamnestici raccolti e cioè su quanto dichiarato dal **P** ;

4.3. che la Corte d'Appello quindi, affermava che l'assenza della prova di un intento persecutorio in danno del **P** rendeva superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello che si incentravano sulla dedotta erronea esclusione del disegno vessatorio e sul mancato accertamento del nesso di causalità fra la patologia da cui l'appellante sarebbe stato affetto e violazioni dell'art. 2087 cod.civ.;

5. che per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre **PSG** prospettando quattro motivi di ricorso;

6. che resistono con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del demanio;

7. che in prossimità dell'udienza pubblica, con atto depositato il 10 aprile 2017, i difensori del **P** rinunciavano al mandato.

CONSIDERATO

1. che preliminarmente va rilevato che per effetto del principio della cosiddetta "*perpetuatio*" dell'ufficio di difensore, nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata (Cass., n. 16121 del 2009);

2. che con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 41 Cost., degli artt. 2087, 2049, 1218 e 2043 cod. civ., nonché dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello secondo la quale le prove assunte non fornivano la prova di una molteplicità di comportamenti persecutori posti in essere in danno del dipendente con intento vessatorio, nonché le argomentazioni relativi alla valutazione dell'esito delle prove testimoniali.

Il ricorrente assume che il giudice di appello, nella sostanza, avrebbe affermato che anche ammesso che il lavoratore fosse stato privato dell'attività lavorativa, non essendo stata provata in giudizio la ragione di tale privazione (potendo consistere anche nell'effetto dello stato ansioso del ricorrente stesso), non sarebbe stato provato l'intento persecutorio quale requisito della condotta mobbizzante.

Tale statuizione era errata poiché la condotta datoriale estrinsecatasi non solo in un demansionamento, ma nella totale privazione dell'attività lavorativa possedeva intrinsecamente le caratteristiche del mobbing, in quanto espressiva di un disegno offensivo, finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore.

Il ricorrente richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia, e Cass. S.U. n. 8438 del 2008 che, ad avviso dello stesso, aveva affermato,

tra l'altro, la non necessità di un disegno vessatorio in caso di violazione di norme contrattuali finalizzate alla tutela del diritto alla professionalità, e afferma che grava sul datore di lavoro l'onere di provare ex art. 2087 cod. civ. di avere ottemperato agli obblighi di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore. Le risultanze istruttorie (testi **F** , **A** , **M**), il tabulato del carico di lavoro assegnato, le dichiarazioni sostitutive atto notorietà, la perizia medico-legale e il certificato medico dell'ASL Taranto (su cui verteva il quarto motivo di appello, di cui nel quarto motivo del ricorso per cassazione si censura il mancato esame), avevano confermato tutte le circostanze dedotte in giudizio;

3. che con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sotto vari profili, censurandosi la mancata ammissione di quasi tutti i capitoli di prova di cui il ricorrente aveva chiesto l'ammissione (in particolare con riguardo ai rapporti con **G** e **T** , alla durata degli atti vessatori, alle conseguenze degli stessi, sulla deprivatione dell'attività lavorativa), e le relative motivazioni adottate in merito dalla Corte d'Appello.

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente richiama il contenuto delle deposizioni testimoniali, nonché del ricorso di primo grado, e assume l'omesso esame del terzo motivo di appello come dedotto in ulteriore motivo del presente ricorso;

4. che con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione della norma processuale di cui all'art. 115, cod. proc. civ. (principio di disponibilità delle prove), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censurandosi la sentenza di appello per il mancato rilievo probatorio attribuito alle dichiarazioni sostitutive e alla relazione dell'ASL di Taranto;

5. che con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione della norma processuale di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza della Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare il III ed il IV motivo di appello, il cui esame lungi da ritenersi superfluo come affermato dal giudice di secondo grado,

verteva su fatti decisivo della controversia ossia la circostanza che i colleghi di lavoro pur nel passaggio alle diverse amministrazioni erano rimasti gli stessi e che vi era stata la violazione da parte del datore di lavoro non solo dell'art. 2043 cod. civ., ma anche dell'art. 2087 cod. civ.;

6. che i suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati, per le ragioni di seguito esposte;

7. che dalla motivazione della sentenza di appello si rileva che il giudice di merito, nel trattare la domanda, l'ha qualificata *in iure* come domanda di accertamento del mobbing e di condanna al conseguente risarcimento del danno.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass., n. 118 del 2016, n. 21087 del 2015).

Nella specie, i suddetti motivi del ricorso per cassazione non deducono una erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di appello (e quindi una nullità in relazione a tale specifico profilo, derivante dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.). Gli stessi, senza investire questa Corte dell'esame diretto degli atti (cfr., Cass., n. 21397 del 2014), ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., si sostanziano nel vizio di violazione di legge assumendo l'erronea applicazione delle disposizioni sopra richiamate, nonché nel vizio di motivazione.

Occorre rilevare che, come ricordato dalla Corte d'Appello, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano

posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass., n. 17698 del 2014).

Elementi questi che il lavoratore ha l'onere di provare in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (Cass., n. 7382 del 2010).

La necessità della sussistenza dell'elemento soggettivo e cioè dell'intento persecutorio, è stata riaffermata da Cass. n. 2142 del 2017 anche in relazione ad una fattispecie in cui veniva prospettata una situazione di inattività lavorativa, nonché da Cass. 2147 del 2017. Pertanto il mobbing, venendo in rilievo il principio del *neminem ledere*, sia pure nel più ampio contesto di cui all'art. 2087 cod. civ. la cui violazione deve essere fatta valere con autonoma azione, di cui nella specie non è allegata la tempestiva proposizione, non è riconducibile a mera colpa, occorrendo la prova di un intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Né i richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità contrastano con le norme costituzionali e primarie invocate nell'epigrafe del primo motivo di ricorso.

La sentenza Cass., S.U., n. 8438 del 2004, richiamata dal ricorrente afferma espressamente che il termine mobbing può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, e solo con riguardo alla specifica fattispecie che gli era devoluta ha affermato che venivano in rilievo violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di impiego, facendo riferimento ad atti di gestione del rapporto di lavoro che, indipendentemente da una concreta correlazione con un disegno di persecuzione reiterata, trovavano un diretto

referente normativo nella disciplina della regolamentazione del rapporto e ricevono da questa la loro sanzione di illiceità.

Nella specie, peraltro, non vengono in rilievo in modo circostanziato atti di gestione del rapporto, facendo riferimento il ricorrente (primo motivo di ricorso pag. 34 del ricorso) ad alcuni funzionari dalla cui condotta (indicata nell'assegnare il **P** alle proprie dipendenze per poi svuotarne le mansioni) sarebbe discesa la mancanza di attività lavorativa;

8. che *ratione temporis* (la sentenza di appello veniva depositata il 25 luglio 2011), trova, nella specie, applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella introdotta dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., n. 9233 del 2006).

Lo scrutinio effettuato dalla Corte di cassazione non può, dunque, riguardare il convincimento in sé stesso del giudice di merito, come tale incensurabile, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, il che si tradurrebbe in un complessivo riesame del merito della causa (Cass., n. 16526 del 2016, n. 14929 del 2012; Cass., n. 5205 del 2010; Cass., n. 10854 del 2009).

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non equivale dunque alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità;

9. che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., n. 13054 del 2014).

Pertanto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., n. 11511 del 2014);

10. che come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 22759 del 2014, n. 2687 del 2015), l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

Diversamente, il vizio di omessa pronuncia con riguardo ad istanze istruttorie è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., Cass., n. 6715 del 2013).

Pertanto, i vizi di omessa pronuncia con riguardo al III e al IV motivo di appello, oggetto del secondo e del quarto motivo di ricorso per cassazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili.

Peraltro, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., senza alcun riferimento alle conseguenze che l'errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., n. 19124 del 2015), come nella specie nell'esposizione del quarto motivo di ricorso, laddove la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. è denunciata in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non tenendosi conto, altresì che la Corte d'Appello, con specifica argomentazione, statuiva che l'assenza della prova di un intento persecutorio in danno del **P** rendeva superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello che si incentravano sulla dedotta erronea esclusione del disegno vessatorio e sul mancato accertamento del nesso di causalità fra la patologia da cui l'appellante sarebbe stato affetto e violazioni dell'art. 2087 cod. civ.;

11. che congruamente e correttamente, in ragione dei principi sopra richiamati, quindi, la Corte d'Appello ha affermato che la mancanza della prova dell'intento persecutorio non poteva fare ricondurre la vicenda in esame al mobbing lavorativo.

Né tale statuizione ha come presupposto logico un'implicita affermazione di sussistenza di alcuno degli altri requisiti, attesa l'autonomia degli stessi.

Per quanto attiene alla dedotta erronea valutazione delle risultanze probatorie le statuizioni effettuate dalla Corte d'Appello nel vaglio delle prove sono conformi ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamati, e le odierne censure, per come formulate, non consentono l'effettuazione del giudizio di rilevanza su deduzioni o prove che non sarebbero state adeguatamente vagliate in quanto le stesse non sono specificate in modo circostanziato.

Va, altresì, ricordato che con la sentenza di questa Corte n. 3668 del 2013, si è affermato che la nozione di punto decisivo della controversia, di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Nella specie alla deduzione del vizio di motivazione su punti decisivi della controversia non è seguita la ricostruzione degli stessi nei termini sopra indicati;

12. che il ricorso deve essere rigettato;

13. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 23 maggio 2017.

Il Presidente

Luigi Macioce

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Depositato in Cancelleria
oggi, 20 NOV. 2017

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia